Codice A1111C
D.D. 18 luglio 2024, n. 836
DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE POLIZZE ''ALL RISKS PATRIMONIO'' E ''FINE ART''. PERIODO 01.12.2024 - 30.11.2025. PRENOTAZIONI DI EURO 610.000,00 SUL CAPITOLO 134040/2024.

ATTO DD 836/A1111C/2024 DEL 18/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE POLIZZE "ALL RISKS PATRIMONIO" E "FINE ART". PERIODO 01.12.2024 – 30.11.2025. PRENOTAZIONI DI EURO 610.000,00 SUL CAPITOLO 134040/2024.

Premesso che:

– Con Determinazione Dirigenziale N. 430 del 14 novembre 2019 il Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici procedeva all'aggiudicazione del servizio relativo, tra le altre, alla copertura assicurativa *"All Risks"* a favore della Compagnia SACE BT S.p.A. ed alla copertura assicurativa *"Fine Art"* a favore della Compagnia LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. per la durata di trentasei mesi (3 anni), a decorrere dal 30.11.2019 fino al 30.11.2022 e con facoltà per l'Amministrazione regionale di affidare servizi analoghi ex art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un periodo di ulteriori ventiquattro mesi (2 anni) nonché di proroga tecnica per sei mesi (6 mesi);

Dato atto che:

– Con riferimento alla polizza assicurativa *Fine Art* l'Amministrazione Regionale si è avvalsa della facoltà di ripetizione di servizi analoghi a norma dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo 30.11.2022 fino al 30.11.2024 – mentre con riferimento alla polizza assicurativa *All Risks* la Compagnia SACE BT S.p.A. ha esercitato la facoltà, contrattualmente prevista, di recesso dalla polizza rendendo pertanto necessario indire una nuova procedura di gara per l'individuazione di un contraente cui affidare tale servizio per il periodo 30.11.2022 – 30.11.2024;

Premesso altresì che:

– Con Determinazione Dirigenziale N. 611 del 24 novembre 2022, il Dirigente del Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata procedeva all'aggiudicazione, a seguito dell'espletamento di procedura aperta *ex* art. 60 del D.Lgs 50/2016, del servizio di copertura assicurativa *"All Risks Patrimonio"* a favore dell'ATI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.r.l. - GENERALI ITALIA S.p.A. per il periodo 30.11.2022 – 30.11.2024 e con la possibilità di ricorrere ad una proroga tecnica per un massimo di 3 (tre) mesi;

Considerato, pertanto, per le ragioni su esposte, che le polizze assicurative attualmente vigenti, di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, **che scadranno in data 30.11.2024**, sono le seguenti:

1	**POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO**
2	**POLIZZA FINE ART**

Rilevato che l'approssimarsi della scadenza naturale delle suddette polizze rende necessario l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di tali servizi assicurativi, al fine di garantirne la continuità, in ragione della loro natura obbligatoria e generale di garanzia verso l'Ente ed il suo patrimonio, mobile ed immobile;

Verificato che allo stato attuale non risulta attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP contenente la specifica tipologia di servizi oggetto del presente atto e che, dunque, sussistono le ragioni ed i presupporti per procedere all'acquisizione del servizio in forma autonoma;

Dato atto che, in ragione dell'importo del presente appalto, superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs 36/2023, lo stesso risulta di rilevanza comunitaria, rendendosi pertanto necessario procedere all'affidamento dei servizi di cui in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto opportuno:

– di avviare una procedura telematica aperta, ex art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 con applicazione, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento delle polizze assicurative All Risks Patrimonio e Fine Art, articolata in 2 lotti e per l'**importo complessivo a base di gara pari ad € 610.000,00 o.f.i.**, IVA esente ex art. 10 n. 2 del DPR n. 633/72, per la durata di 12 mesi (un anno) con possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi (un anno) e proroga tecnica di 6 mesi, così come meglio di seguito specificato:

Lotto n.	Oggetto del Lotto	PREMIO ANNUO LORDO A BASE DI GARA o.f.i. IVA esente ex art. 10, comma 2 , del DPR n. 633/1972
1	POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO	550.000,00
2	POLIZZA FINE ART	60.000,00

TOTALE	**610.000,00**

Dato atto che:

– L’Amministrazione regionale, considerata la complessità della materia, si avvale, in ambito assicurativo, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, di un broker, che coopera con l'Ente nella redazione dei capitolati speciali d'appalto, supporta tecnicamente la stazione appaltante nella gestione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle compagnie assicuratrici che sottoscrivono le polizze, elabora i progetti e fornisce consulenza;

Precisato che:
– il citato broker è attualmente la Marsh S.p.A., il cui contratto ha un durata di 36 mesi (3 anni) decorrenti dal 1.3.2024 (con possibilità di proroga contrattuale di 12 mesi ed eventuale proroga tecnica di sei mesi), che prevede che i premi delle singole polizze siano pagati direttamente al Broker, che provvede a versarli alle compagnie assicurative entro i termini contrattualmente previsti, decurtati delle proprie provvigioni, pari al 7,00% dei premi imponibili annui, precisandosi che tale remunerazione deve intendersi parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà, in nessun caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione regionale;

Rilevato che il presente affidamento è stato inserito all’interno della Programmazione triennale dei servizi e forniture, di cui all’art. 37 del D.Lgs 36/2023 – così come da ultimo approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2024, n. 1-8522 – con i seguenti codici CUI:

Lotto n.	Oggetto del Lotto	CUI
1	POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO	S80087670016202400020
2	POLIZZA FINE ART	S80087670016202400024

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, per la presente procedura non è obbligatorio redigere il DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio), non individuandosi oneri specifici per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze;

Dato altresì atto che l’importo posto a base di gara per ciascun singolo Lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in una percentuale del 3 %, calcolata sulla base di una valutazione complessiva riguardo alla natura dei singoli servizi assicurativi e riferiti, in particolare, ad attività quali: gestione amministrativa e tecnica dei contratti; apertura, gestione e chiusura dei sinistri; resta fermo l’obbligo per il concorrente di indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro ed i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del D. Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che il contratto collettivo applicato per il servizio di cui al presente affidamento è il CCNL Credito e assicurazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione degli *affidandi* servizi assicurativi anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente nonché di riservarsi la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs. 36/2023;

Preso atto che la documentazione di gara che con il presente atto si approva, comprende i seguenti documenti, allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali:

1) Capitolato Speciale d'Appalto Polizza All Risks Patrimonio;
2) Capitolato Speciale d'Appalto Polizza Fine Art;
3) Allegato A) Scheda Offerta tecnica All Risks Patrimonio;
4) Allegato B) Scheda Offerta tecnica Fine Art;
5) Allegato C) Scheda Offerta economica All Risks Patrimonio;
6) Allegato D) Scheda Offerta economica Fine Art;
7) Allegato E) Elenco patrimonio immobiliare Regione Piemonte;
8) Allegato F) Elenco ubicazioni e valori opere d'arte Regione Piemonte.
9) Relazione tecnico illustrativa;
10) Elenco statistiche sinistri ultimi 5 anni Polizza All Risks;
11) Elenco statistiche sinistri ultimi 5 anni Polizza Fine Art;

Preso altresì atto che, tutta l'ulteriore documentazione di gara (tra cui, in specifico, il Disciplinare di Gara) verrà approvata con successiva Determinazione Dirigenziale da parte del Settore A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza integrata cui sono demandati per competenza tutte le formalità di legge inerenti l'espletamento della presente procedura di gara;

Precisato che:

- Ai fini della stipula del contratto, lo schema di contratto è rappresentato dal capitolato speciale d'appalto di ogni singolo lotto che, pertanto, a seguito dell'aggiudicazione, diventerà la polizza assicurativa medesima;
- L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di procedere con la consegna anticipata ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, anche nelle more della stipula formale del contratto di Assicurazione;

Dato atto che, ai fini del presente affidamento, il codice CIG verrà acquisito successivamente, attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SINTEL, e che, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, visto l'importo stimato massimo comprensivo di ogni opzione e rinnovo della presente procedura, la Stazione Appaltante sarà tenuta a corrispondere all'ANAC un contributo pari ad Euro 660,00 che con il presente atto dirigenziale si impegna e cui si farà fronte con i fondi di cui al capitolo di seguito indicato del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 annualità 2024:

• impegno di Euro 660,00 sul capitolo 144926 per il pagamento relativo al contributo ANAC (codice Beneficiario 297876) - Annualità 2024;

Ritenuto pertanto di procedere all'assunzione delle seguenti prenotazioni di spesa sul cap. 134040 del bilancio gestionale 2024/2026 a favore del broker Marsh S.p.A. C.F./P.IVA 01699520159 (codice beneficiario 76909) che provvederà a corrispondere i premi delle singole polizze – decurtati delle proprie provvigioni – ai soggetti che risulteranno aggiudicatari della gara, per la copertura del premio anticipato relativo alle polizze *All Risks Patrimonio* (Lotto 1) e *Fine Art* (Lotto 2) – per il periodo dal 01.12.2024 fino al 30.11.2025 - ed in specifico:

• **prenotazione di Euro 421.399,13** o.f.i. sul capitolo 134040 per il pagamento relativo alla Polizza Assicurativa All Risks Patrimonio - Annualità 2024;

• **prenotazione di Euro 60.000,00** o.f.i. sul capitolo 134040 per il pagamento relativo alla Polizza Assicurativa *Fine Art* - Annualità 2024;

e contestualmente di procedere sulle prenotazioni di spesa assunte con Determinazione Dirigenziale Atto DD 418/A1111C/2024 come di seguito indicato:

• riduzione della prenotazione N. 3553/2024 e contestuale **prenotazione per Euro 94.486,49** assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 per il pagamento relativo alla Polizza Assicurativa All Risks Patrimonio;
• riduzione della prenotazione N. 17059/2024 e contestuale **prenotazione per Euro 23.621,62** assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 per il pagamento relativo alla Polizza Assicurativa All Risks Patrimonio;
• riduzione della prenotazione N. 17073/2024 e contestuale **prenotazione per Euro 10.492,76** assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 per il pagamento relativo alla Polizza Assicurativa All Risks Patrimonio;
• riduzione in azzeramento della prenotazione N. 17073/2024 di euro 4.507,24 sul capitolo 134040 del bilancio gestionale 2024/2026 Annualità 2024;
• riduzione della prenotazione N. 17065/2024 per Euro 7.518,88 assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 che passa da Euro 7.518,88 ad Euro 0,00;
• riduzione della prenotazione N. 17068/2024 per Euro 1.726,27 assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 che passa da Euro 1.726,27 ad Euro 0,00;
• riduzione della prenotazione N. 17071/2024 per Euro 2.381,08 assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 che passa da Euro 2.381,08 ad Euro 0,00;

Considerato che, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 36/2023, l'importo degli incentivi da destinare alla retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti è pari al 2% dell'importo dei servizi posto a base della procedura e pertanto pari complessivamente, per entrambi i Lotti, ad Euro 12.200,00(Euro 9.760,00 per la quota dell'80% degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti ed Euro 2.440,00 per la quota del 20% degli incentivi alle funzioni tecniche per le finalità previste all'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2016) da impegnare sul capitolo 134040 del bilancio gestionale 2024/2026 – annualità 2025; resta fermo che tale percentuale potrà essere rideterminata sulla base dell'ordinamento che verrà adottato ex. Art 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

Considerato che i dati per la codifica delle transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra citati, sono rappresentate nell'allegato A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- La natura della spesa è ricorrente;
- La scadenza dell'obbligazione è prevista nell'esercizio in corso;

- La presente spesa è finanziata da fondi regionali con risorse cd. “fresche”;
- Non sono previsti oneri indiretti non compresi nello stanziamento;
- Gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui a D. Lgs. n. 118/2011;
- Sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il Responsabile Unico di Progetto è l’Ing. Siletto Alberto, Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, mentre il DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) sarà individuato con successivo provvedimento dirigenziale;

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavori alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. "ed il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006" per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- " il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018 n. 49 "Regolamento recante approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- la Legge n. 120 dell'11.9.2020, di Conversione del Decreto Legge del 16.7. 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la Legge n. 108 del 29.7. 2021, di Conversione del D.L. 77 del 3.5. 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure), comma 7 del D.L. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, e s.m.i.;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- la D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006";
- la D.G.R. n. 8 - 8111 del 25/01/2024 di revoca della la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000" come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 02.12.2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017.";
- la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- la Legge Regionale 26 marzo 2024 n.8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- la Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la DGR 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";

determina

1) di avviare, per i motivi di cui in premessa, la procedura aperta, ex art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento delle polizze assicurative *All Risks Patrimonio* e *Fine Art,* articolata in 2 lotti e per l'**importo complessivo a base di gara pari ad € 610.000,00 o.f.i.**, IVA esente ex art. 10, comma 2 , del DPR n. 633/1972, per la durata di 12 mesi (un anno) con possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi (un anno) e proroga tecnica di 6 mesi, così come meglio di seguito specificato:

Lotto n.	Oggetto del Lotto	PREMIO ANNUO LORDO A BASE DI GARA o.f.i. IVA esente ex art. 10, comma 2 , del DPR n. 633/1972
1	POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO	550.000,00
2	POLIZZA FINE ART	60.000,00
TOTALE		**610.000,00**

2) di individuare quale procedura per l'individuazione degli offerenti la procedura aperta *ex* art. 71 del D.Lgs 36/2023 e come criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

3) di approvare con il presente atto i seguenti atti di gara che si allegano quali sue parti integranti e sostanziali:

1) Capitolato Speciale d'Appalto Polizza All Risks Patrimonio;
2) Capitolato Speciale d'Appalto Polizza Fine Art;
3) Allegato A) Scheda Offerta tecnica All Risks Patrimonio;
4) Allegato B) Scheda Offerta tecnica Fine Art;
5) Allegato C) Scheda Offerta economica All Risks Patrimonio;
6) Allegato D) Scheda Offerta economica Fine Art;
7) Allegato E) Elenco patrimonio immobiliare Regione Piemonte;
8) Allegato F) Elenco ubicazioni e valori opere d'arte Regione Piemonte.
9) Relazione tecnico illustrativa;
10) Elenco statistiche sinistri ultimi 5 anni Polizza All Risks;
11) Elenco statistiche sinistri ultimi 5 anni Polizza Fine Art;

4) di dare atto che, tutta l'ulteriore documentazione di gara (tra cui, in specifico, il Disciplinare di Gara) verrà approvata con successiva Determinazione Dirigenziale da parte del Settore A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, cui sono demandate per competenza tutte le formalità di legge inerenti l'espletamento della procedura di gara;

5) di dare atto che la procedura di gara verrà svolta mediante apposita piattaforma telematica certificata, ex art. 25 del D.Lgs 36/2023, demandando per competenza al Settore A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza integrata tutti gli adempimenti connessi all'espletamento e gestione della procedura di gara;

6) di dare atto che, ai fini del presente affidamento, il codice CIG verrà acquisito successivamente, attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SINTEL, e che, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, visto l'importo stimato massimo comprensivo di ogni opzione e rinnovo della presente procedura, la Stazione Appaltante sarà tenuta a corrispondere all'ANAC un contributo pari ad Euro 660,00 che con il presente atto dirigenziale si impegna;

7) di dare atto che i premi delle singole polizze assicurative – Polizza *Fine Art* e Polizza *All Risks* - saranno pagati direttamente al Broker Marsh S.p.A., di cui si avvale l'amministrazione regionale,

che provvederà a versarli alle compagnie assicurative aggiudicatrici entro i termini contrattualmente previsti, decurtati delle proprie provvigioni, pari al 7,00% dei premi imponibili annui;

8) di dare atto che il presente affidamento è stato inserito all'interno della Programmazione triennale dei servizi e forniture, di cui all'art. 37 del D.Lgs 36/2023 – così come da ultimo approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2024, n. 1-8522 – con i seguenti codici CUI:

Lotto n.	Oggetto del Lotto	CUI
1	POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO	S80087670016202400020
2	POLIZZA FINE ART	S80087670016202400024

9) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, per la presente procedura non è obbligatorio redigere il DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio), fermi restando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 della norma citata e che pertanto non si individuano oneri specifici per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze;

10) di dare atto che visto l'importo stimato massimo comprensivo di ogni opzione e rinnovo della presente procedura, la Stazione Appaltante sarà tenuta a corrispondere all'ANAC un contributo pari ad Euro 660,00 che con il presente atto dirigenziale si impegna e cui si farà fronte con i fondi di cui al capitolo di seguito indicato del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 annualità 2024:

• impegno di Euro 660,00 sul capitolo 144926 per il pagamento relativo al contributo ANAC (codice Beneficiario 297876) - Annualità 2024;

11) di far fronte alla spesa citata in premessa di Euro 12.200,00 per la retribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti e previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 36/2023, con i fondi di cui al capitolo 134040 del bilancio gestionale 2024/2026 annualità 2025 con la seguente ripartizione:

• impegno di Euro 9.760,00 per la quota dell'80% degli incentivi alle funzioni tecniche destinata a fondi incentivanti a favore di dipendenti interni con beneficiario (Classe Dip. Div. - Dipendenti Diversi), annualità 2025;
• impegno di Euro 2.440,00 per la quota del 20% degli incentivi alle funzioni tecniche per le finalità previste all'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2016 con beneficiario che di configurerà successivamente, annualità 2025;

12) di procedere all'assunzione delle seguenti prenotazioni di spesa sul cap. 134040 del bilancio gestionale 2024/2026 a favore del broker Marsh S.p.A. C.F./P.IVA 01699520159 (codice beneficiario 76909) che provvederà a corrispondere i premi delle singole polizze – decurtati delle proprie provvigioni – ai soggetti che risulteranno aggiudicatari della gara, per la copertura del premio anticipato delle polizze assicurative *All Risks Patrimonio* (Lotto 1) e *Fine Art* (Lotto 2) – per il periodo dal 01.12.2024 fino al 30.11.2025 - ed in specifico:

• **prenotazione di Euro 421.399,13** o.f.i. sul capitolo 134040 per il pagamento relativo alla Polizza Assicurativa All Risks Patrimonio - Annualità 2024;

• **prenotazione di Euro 60.000,00** o.f.i. sul capitolo 134040 per il pagamento relativo alla Polizza Assicurativa *Fine Art* - Annualità 2024;

e contestualmente di procedere sulle prenotazioni di spesa assunte con Determinazione Dirigenziale Atto DD 418/A1111C/2024 come di seguito indicato:

• riduzione della prenotazione N. 3553/2024 e contestuale prenotazione per **Euro 94.486,49** assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 per il pagamento relativo alla Polizza Assicurativa All Risks Patrimonio;
• riduzione della prenotazione N. 17059/2024 e contestuale prenotazione per **Euro 23.621,62** assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 per il pagamento relativo alla Polizza Assicurativa All Risks Patrimonio;
• riduzione della prenotazione N. 17073/2024 e contestuale prenotazione per **Euro 10.492,76** assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 per il pagamento relativo alla Polizza Assicurativa All Risks Patrimonio;
• riduzione in azzeramento della prenotazione N. 17073/2024 di euro 4.507,24 sul capitolo 134040 del bilancio gestionale 2024/2026 Annualità 2024;
• riduzione della prenotazione N. 17065/2024 per Euro 7.518,88 assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 che passa da Euro 7.518,88 ad Euro 0,00;
• riduzione della prenotazione N. 17068/2024 per Euro 1.726,27 assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 che passa da Euro 1.726,27 ad Euro 0,00;
• riduzione della prenotazione N. 17071/2024 per Euro 2.381,08 assunta sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2024/2026 – Annualità 2024 che passa da Euro 2.381,08 ad Euro 0,00;

13) di dare atto che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra citati, sono rappresentate nell'allegato A - Elenco registrazioni contabili - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

14) di dare atto che gli impegni di spesa e le prenotazioni di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sui citati capitoli 144926 e 134040 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente disponibilità contabile riferita all'annualità 2025;

15) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

16) di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto della presente procedura è l'Ing. Siletto Alberto, Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, mentre il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) sarà individuato con successivo provvedimento dirigenziale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed è soggetta altresì a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli

artt. 23, comma 1 lett. b) e 37, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CSA_Polizza_ALL_RISKS_Regione_Piemonte.pdf
2. CSA_Polizza_FINE_ART__Regione_Piemonte.pdf
3. All_A_Schede_OT_ALL_Risks_Regione_Piemonte.pdf
4. All_B_Schede_OT__FINE_ART_Regione_Piemonte.pdf
5. All_C_Scheda_OE_Polizza_All_Risks_Patrimonio.pdf
6. All_D_Scheda_OE_Polizza_Fine_Art.pdf
7. All_E_Elenco_Fabbricati_ALL_Risks.pdf
8. All_F_Elenco_ubicazioni_e_valori_opere_fine_art.pdf
9. Regione_Piemonte_statistica_sinistri_ALL_RISKS_PROPERTY_dal_30112019.pdf
10. Regione_PIemonte_statistica_sinistri_OPERE_ARTE_dal_01012019.pdf
11. Relazione_tecnico_illustrativa.pdf — Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

POLIZZA ALL RISKS

PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE E ELETTRONICA

Stipulata tra:

Regione Piemonte

E

[Nome Società]

Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate

Art.1. Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Allagamento:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni, acqua condotta e dispersioni liquidi.
Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Apparecchiature elettroniche:	Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: ✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. ✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. ✓ Altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile.
Apparecchiature ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.
Assicurato:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Automezzi:	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunnque, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze della Contraente.
Beni assicurati:	La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "leasing". Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture

	contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Broker:	Marsh S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861
Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
Connessioni ed infrastrutture	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti.
Contenuto e beni differenti dai fabbricati:	A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ Beni mobili in genere. ✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce "Macchine" del presente articolo. ✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce "Apparecchiature elettroniche" del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nella corrispondenti voci del presente articolo. ✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. ✓ Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori. ✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorente per l'attività dell'assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari. ✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori

	elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. ✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. Quant'altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati". Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Contratto di manutenzione:	Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni materiali diretti e consequenziali:	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purchè in conseguenza dell'evento stesso.
Dati	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Dipendenti	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Eventi sociopolitici	I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto

	propaga con elevata velocità.
Fabbricato:	A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici, tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiseries omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. ✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. ✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. ✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. ✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi e quanto possa trovarsi in tali aree e rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica. ✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
Fenomeno elettrico:	Danni causati alle macchine, impianti (anche di servizio ai fabbricati), apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione (compreso black-out ed eventi similari) od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Fermentazione:	Trasformazione chimica della materia organica.
Franamento:	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Furto:	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Guasti alle apparecchiature elettroniche:	Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile: • una avaria o "*failure"*, corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware; • un guasto o *"fault"*, corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano; • un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Infiammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Macchine:	Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere.
Malattia Trasmissibile	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Mancato freddo:	Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indenizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
Massimale per sinistro o limite di indenizzo:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Opere d'arte:	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto:	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Rapina:	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rischio locativo:	La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell'assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
Sabotaggio:	Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Smottamento:	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società:	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.
Sovraccarico neve:	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o struttre tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Terrorismo:	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terzi interessati:	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
Ubicazione:	Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l'attività dell'assicurato, anche all'aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un'unica ubicazione.
Valore intero:	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
Valori:	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
Atto Cyber	qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".
Incidente Cyber	qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi " Sistema Informatico", qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un " Sistema Informatico".
Dati	qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa,

informatici	elaborata, aperta o memorizzata da un " Sistema Informatico".
Malware o simili	qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un " Sistema Informatico".
Sistema Informatico	qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile, qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati	indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i " Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione

Art.1. Variazioni del rischio

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.2. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art.3. Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- il rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi. La Società, si impegna sin d’ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;
- una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art.4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art.5. Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

   - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.

- Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art.6. Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 6 – Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art.7. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.9. Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art.10. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art.14. Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono

essere indicate nel riparto allegato alla Polizza.

La Spettabile ……....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art.15. Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Torino - Via Cavour, 1.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio per il Contraente. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 7% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art.16. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.17. Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Art.18. Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art.19. Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 20 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

Art.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "consequenziali", causati ai beni Assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art.2. Esclusioni

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

b) bradisismo e maremoti;

c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;

e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;

f) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari.

g) danni indiretti ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni “Maggiori costi – Spese extra” e “Perdita Pigioni”;

h) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;

i) inquinamento di aria, acqua, suolo.

j) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;

k) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.

l) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;

m) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità”;

n) limitatamente ai Beni Assicurati ricompresi nella definizione di “apparecchiature elettroniche”, i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall’Assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;

o) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;

p) perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

    1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
    2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a un’epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

- Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
- La presenza di una o più persone in un’ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo;
- perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico, od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
  - Atto Cyber,
- Incidente Cyber,

- ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto anche se presenti nel contratto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nella presente esclusione.
- Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
- la perdita fisica o il danno alla proprietà,
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà,
- causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.
- Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato informatico
- non è indennizzabile se causato esclusivamente da un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber;
- è indennizzabile se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei Dati informatici, ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia Supporto di Dati e Dati e relativi limiti e franchigie;

q) Guasti macchine (salvo quanto previsto alla Sez. 3, art. 4 punto 29)

Art.3. Beni esclusi

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto;
2. il valore del terreno;
3. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
4. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
5. aeromobili e natanti;
6. beni posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione;
7. Strade, Viadotti, gallerie, ponti non rientranti nelle pertinenze dei fabbricati assicurati;
8. Per gli enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'assicurato, la presente Polizza sarà operante:
   - come assicurazione primaria per le garanzie eventualmente mancanti nelle polizze già in essere o qualora, dette polizze, risultassero inefficaci per qualsiasi motivo;
   - in eccesso a quanto indennizzabile dalle polizze già in essere per eventuali insufficienze di somme assicurate e/o dei limiti previsti alle specifiche garanzie.

Art.4. Condizioni particolari

1. Acqua condotta

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, la Società non pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, una somma maggiore di quella indicata nell'Allegato

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

2. Spese ricerca riparazione rotture

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

3. Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni causati da "fenomeno elettrico", da qualsiasi motivo occasionato, comunque si manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La Società non risponde dei danni :

a) Causati da usura o da carenza di manutenzione
b) Verificatesi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) Dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula della polizza, nonché per i costi per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

4. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La Società, fino alla concorrenza del 20% del danno, nonché dell'ulteriore importo previsto nell'Allegato 1 oppure dell'ulteriore importo previso nella relativa partita, indennizza le spese necessarie per demolire, smantellare, sgomberare, trattare, bonificare, smaltire, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

Per dette spese non si applica il disposto di cui all'art. 1907 del c.c.

Si precisa che l'eventuale ulteriore importo previsto in aggiunta al suddetto 20% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.

E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

5. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio – i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. "

6. Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento dei residui dei beni non assicurati (opzione migliorativa)

In aggiunta alle spese di demolizione e sgombro e di rimozione, trasporto e ricollocamento di cui ai precedenti articoli, la Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., risarcisce le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di beni non assicurati dalla presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o per motivi di igiene e sicurezza a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

7. Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. "

8. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. "Limite massimo di indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

9. Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 2.500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a quanto indicato nell'Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. "

10. Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all'Assicurato l'indennizzo per le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale . L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

11. Onorari architetti, ingegneri e consulenti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono rimborsate dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

12. Contenuto/macchinari/impianti/merci presso terzi

Relativamente al contenuto/macchinari/impianti/merci si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro.

13. Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

14. Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

15. Collasso strutturale

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

16. Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

17. Terrorismo e/o sabotaggio

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.
Sono esclusi dall'assicurazione i danni da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico, nucleare e/o radioattivo.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell'Allegato 1.

18. Ricostruzione archivi

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

19. Maggiori costi - Spese extra

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

20. Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

21. Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell'Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

22. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.
La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all'Allegato 1.

23. Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'Allegato 1 sotto la voce "Demolizione e sgombero".
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

24. Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;

b) causati da gelo;

c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

25. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di frane, franamento, smottamento e cedimento del terreno comunque occasionati.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

26. Differenziale storico - artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

27. Adeguamento antisismico

Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito nell'Allegato 1 sotto la voce "Adeguamento antisismico", restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

28. Furto e rapina

La società indennizza i danni derivanti da Furto o Rapina dei beni assicurati.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;

b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;

c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi,

sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di chiusura dei locali.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 85% del danno indennizzabile.

Limitatamente ai sinistri verificatesi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

La garanzia si intende estesa anche ai beni per loro natura da considerare fissi / infissi.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviarie, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.

Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali di obbligare l'intervento di unità di soccorso e/o l'ospedalizzazione dell'affidatario dell'ente assicurato.

Valori

Relativamente ai valori, il furto è coperto alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassaforte con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori in Cassaforte" dell'Allegato 1, nonché riposti in cassette, cassetti, mobili, armadi, ecc… con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori ovunque riposti" dell'Allegato 1.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

L'assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti nell'Allegato 1 sotto la voce "Valori ovunque riposti".

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato a condizione che non ricorrano le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;

b) che il furto sia commesso durante l'orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia.

Si precisa che:

c) ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;

d) agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

Portavalori

Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;

c) rapina

commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Beni all'aperto

Per i beni posti all'aperto per natura e/o per destinazione d'uso, la garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro tali beni fossero saldamente fissati al suolo o al Fabbricato o a supporti fissi in genere. La presente garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

Assegni in bianco
Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

Guasti ladri
La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Determinazione dell'ammontare del danno
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1; la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo"
- in caso di ritrovamento della refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

29. Guasti alle apparecchiature elettroniche

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

Esclusioni
Sono esclusi i danni:

a) per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;

b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

f) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;

Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri

Art.1. Massimo risarcimento per sinistro

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nell'Allegato 1.

Art.2. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio addetto all'Amministrazione dei contratti assicurativi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società

L'Assicurato deve altresì:

c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;

d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;

e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

La Contraente è altresì esonerata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

Art.3. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell'articolo definito "precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura" alla voce "spese peritali".

Art.4. Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo definito "Obblighi in caso di sinistro";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell' articolo definito "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art.5. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) In caso di distruzione:

I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);

II) per il contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

III) per le opere d'arte: l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.

b) In caso di danno parziale:

I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.

b) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

c) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

d) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..

e) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

f) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

g) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

h) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

i) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

I) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;

II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;

III) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;

IV) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

j) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

k) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art.6. Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma "a primo rischio assoluto", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante.

  Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 150.000 (al lordo di scoperti/franchigie)

Art.7. Acquisizione e cessione di beni – Leeway clause

Si conviene tra le parti che:

a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.

e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri beni, incluse le opere d'arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

Art.8. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art.9. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art.10. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art.11. Recuperi

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art.12. Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Art.13. Certificati rilasciati dalle Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, la Società si impegna, trascorsi 90 giorni dalla definizione del sinistro, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Sezione 5 – Partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio

Art.1. Calcolo del premio

Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

Descrizione	Valore	Tasso Imponibile
Fabbricati	€ 344.098.434,00	.....‰
Fabbricati soggetti a vincolo	€ 613.996.256,00	.....‰
Rischio Locativo	€ 51.980.480,31	.....‰
Contenuto	€ 50.000.000,00	.....‰
Stazioni metereologiche, stazioni monitoraggio, stazioni agrometeo, ripetitori, sonde piezometriche	€ 2.796.897,00	.....‰
Apparecchi radio postazioni fisse	€ 176.000,00	.....‰
Apparecchi radio infrastrutture	€ 1.700.000,00	.....‰
Palazzo Unico Regionale	€ 237.362.996,00	.....‰
Reggia di Venaria*	€ 25.000.000,00	.....‰

(*)

Piantumazioni	€ 10.000.000,00
Impianti tecnologici	€ 10.500.000,00
Manufatto (Platea e Tribune)	€ 500.000,00
Opere d'arte Maestro Penone	€ 3.000.000,00
Resti archeologici	€ 1.000.000,00
Totale	€ 25.000.000,00

***CONDIZIONE PARTICOLARE 1 - REGGIA DI VENARIA REALE (TO)**

A parziale deroga della Sez. 3, art. 4, punto 13, la garanzia Eventi Atmosferici si intende operante per gli impianti tecnologici, manufatto e opere d'arte, ancorché posti all'aperto, alle seguenti condizioni:

- scoperto del 10% minimo € 50.000;
- limite di indennizzo 50% per singolo ente assicurato;
- sono esclusi i danni a piantumazioni.

ALLEGATO 1

Limite Massimo di Indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 100.000.000,00=

Franchigia	
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quanto disposto diversamente	€ 50.000,00=

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

In capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del fabbricato oggetto del sinistro.

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Spese Demolizione e sgombero, Spese rimozione, trasporto e ricollocamento	€ 200.000,00 per sinistro/anno, a P.R.A.	Nessuna
Valori	€ 10.000,00 per sinistro/anno	
Oneri di Urbanizzazione	€ 25.000,00 per sinistro/anno	Nessuna
Perdita Pigioni	10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari	
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 20.000,00 per sinistro	Nessuna
Spese peritali	5% del danno con il max di € 50.000,00 per sinistro	Nessuna
Ricorso terzi e locatari	€ 10.000.000,00 per sinistro	
Eventi socio-politici	80% della s.a. del singolo fabbricato e	

	relativo contenuto con il massimo di € 7.500.000,00 sinistro/anno	
Terrorismo e sabotaggio	80% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 sinistro/anno aumentato ad € 30.000.000,00 per sinistro e per anno, esclusivamente per il fabbricato Palazzo Unico Regionale; in caso di sinistro che coinvolga sia il Palazzo Unico Regionale che gli altri beni assicurati in polizza la Società non sarà tenuta a corrispondere somma maggiore ad € 30.000.000,00 per sinistro e per anno, fermo il sottolimite previsto per gli altri fabbricati diversi dal Palazzo Unico Regionale	Scoperto 10% minimo € 50.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici	80% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.500.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto (Opzione migliorativa) Scoperto 10% minimo € 50.000,00 sinistro
Grandine	€ 500.000,00 per sinistro / anno	
Inondazioni, alluvioni	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto (Opzione migliorativa) Scoperto 10% minimo € 50.000,00 sinistro
Allagamenti	5.000.000,00 per sinistro/anno	
Sovraccarico neve	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 sinistro/anno	

Collasso Strutturale	€ 2.500.000,00 per sinistro/anno	
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni	€ 250.000,00 per sinistro/anno	
Dispersione liquidi	€ 250.000,00 per sinistro	
Terremoto	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 sinistro/anno aumentato ad € 30.000.000,00 per sinistro e per anno, esclusivamente per il fabbricato Palazzo Unico Regionale; in caso di sinistro che coinvolga sia il Palazzo Unico Regionale che gli altri beni assicurati in polizza la Società non sarà tenuta a corrispondere somma maggiore ad € 30.000.000,00 per sinistro e per anno, fermo il sottolimite previsto per gli altri fabbricati diversi dal Palazzo Unico Regionale	Scoperto 10% minimo € 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto (Opzione migliorativa) Scoperto 10% minimo € 50.000,00 sinistro
Fenomeno elettrico	€ 250.000,00 per sinistro/anno	
Ricostruzione Archivi	€ 200.000,00 per sinistro/anno	
Maggiori costi – Spese Extra	€ 500.000,00 per sinistro	
Mancato Freddo	€ 250.000,00 per sinistro	
Differenziale storico-artistico	€ 2.000.000,00 sinistro/anno	Nessuna
Adeguamento antisismico	€ 500.000,00 sinistro/annuo	Nessuna
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	€ 250.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 50.000,00 per sinistro
Danni da Movimentazione interna	€ 250.000,00 per sinisto e anno	
Guasti alle apparecchiature elettroniche	€ 25.000,00 per sinistro/anno	
Furto e rapina	€ 250.000,00 per sinistro ed € 500.000,00 per periodo assicurativo annuo	Nessuna
Valori in cassaforte	€ 10.000,00 per sinistro	

Valori ovunque riposti	€ 5.000,00 per periodo assicurativo annuo	
Portavalori	€ 15.000,00 sinistro/anno	Nessuna

VINCOLO

Premesso che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Piazza Salimbeni 3 a Siena, vanta un credito nei confronti di Regione Piemonte (di seguito, l'Assicurato), in dipendenza del contratto di locazione finanziaria per € 237.362.996,00 come da SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NOTAIO ANDREA GANELLI IN TORINO DEL 30 MAGGIO 2011 REP.N.21962.

Con la presente appendice, che ad ogni effetto forma parte integrante della polizza cui si riferisce, si dà atto di quanto segue:

1) il beneficio delle garanzie prestate con la polizza "All Risks" sopra indicata è trasferito alla Banca in relazione al finanziamento assistito da garanzia reale della medesima, accordato all'Assicurato;

2) salvo che la Banca dichiari di essere già stata integralmente soddisfatta dall'Assicurato, tutti i pagamenti spettanti a quest'ultimo a norme di polizza dovranno essere effettuati direttamente alla Banca medesima, che ne rilascerà quietanza come Banca Capofila in nome e per conto proprio e dell'Assicurato;

3) la Società assicuratrice s'impegna a notificare alla Banca, all'indirizzo sopra indicato od a quello successivamente segnalato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata contenente le generalità dell'Assicurato ed il numero di polizza, eventuali proposte di modifiche, storno o disdetta della polizza, mancato pagamento dei premi e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, se convenuta la rateizzazione del contratto, circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione ed a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca medesima, fatta salva la facoltà di recedere dal contratto alle scadenze annuali, nei termini riportati nel contratto di assicurazione;

4) limitatamente ed esclusivamente nei confronti della Banca cui è trasferito il beneficio dell'Assicurazione, la garanzia sarà operante sino al quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della succitata raccomandata, al fine di consentire alla Banca medesima di provvedere direttamente, nel termine sopraindicato, al pagamento del relativo premio di assicurazione.

Resta comunque inteso che la Società assicuratrice potrà reclamare i premi scaduti e non pagati soltanto all'Assicurato e non alla Banca, che rimane estranea ad ogni e qualsiasi rapporto tra Assicurato e Società assicuratrice.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

ALL RISKS OPERE D'ARTE

Stipulata tra:

REGIONE PIEMONTE

e

[Nome Società]

UBICAZIONI DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata su base di "valore dichiarato" e si riferisce agli oggetti d'arte descritti negli elenchi a mani del Contraente.

Ubicazione		Totale
BIELLA, VIA QUINTINO SELLA	To €	€ 90,96
GARESSIO, LOC. CASTELLO DI VALCASOTTO	€	€ 479.505,43
ORBASSANO, INTERPORTO DI TORINO	€	€ 5.151,06
ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE	€	€ 20.000,00
TORINO, PIAZZA CASTELLO	€	€ 51.645,68
TORINO, VIA GIOLITTI GIOVANNI	€	€ 10.545.950,00
VERBANIA, VIA S. REMIGIO	€	€ 250.282,27
VERCELLI, VIA PONTI	€	€ 209,86
TORINO, PIAZZA PIEMONTE	€	€ 2.077.699,08
TORINO, PIAZZA PIEMONTE, Opera all'aperto	€	€ 25.000,00
Totale complessivo	€	€ 13.455.534,34

La presente polizza opera con una franchigia fissa e assoluta per ciascun sinistro di € 500,00=

CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO

Tasso di premio _____

€ _____

(Premio non soggetto ad imposte governative come da D.L. n 52 del 22/01/2004)

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Art. 1 – Definizioni

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società	l'impresa assicuratrice;
Broker	l'intermediario incaricato dal Contraente della gestione e esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Fabbricati	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
Beni	oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico e/o storico e/o scientifico quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: □disegni, dipinti, quadri, tele, acqueforti, fotografie; □ bronzi, avori, marmi, gessi, calchi, cere; □ libri rari, manoscritti, miniature, biblioteche e collezioni librarie in genere; □ tessuti pregiati, costumi, cuoi, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; □ porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; □ monete, gioielli, numismatica storica ed antica; □ strumenti musicali; □ mobili; □ armi, armature, stendardi e vessilli; □ reperti archeologici, fossili, minerali, scheletri, campioni geologici, animali □ collezioni preistoriche ed etnografiche; collezioni botaniche; collezioni zoologiche, entomologiche e malacologiche; collezioni paleontologiche e geologiche; collezione faunistiche, mineralogiche, petrografiiche; □ modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; □ prototipi; attrezzature da laboratorio, pezzi unici od originali. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi. Sia di proprietà che di terzi, sia in comodato che in deposito.

Incombustibilità	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
Enti all'aperto	impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto;
Valore commerciale	il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
Stima accettata	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
Valore dichiarato	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
Deprezzamento	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Malattia Trasmissibile	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Atto Cyber	qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".
Incidente Cyber	qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi " Sistema Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un " Sistema Informatico".
Dati **informatici**	qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un " Sistema Informatico".
Malware o	qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed

simili	Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un " Sistema Informatico".
Sistema Informatico	qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile, qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati	indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i " Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.
Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Le parti convengono inoltre che non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione o ristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- il rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi. La Società, si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di

copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato

Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro **(Opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata o pec. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro **(Opzione migliorativa)**

Non si applica al presente contratto

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;

b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;

c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;

d) sinistri senza seguito;

e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.
La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Torino - Via Cavour, 1.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio per il Contraente. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 7% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Rinuncia alla surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti di utenti, fornitori del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 19 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 20 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società oppure al Broker;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
b) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
c) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. Poichè scopo primario dei musei è la salvaguardia dei beni culturali, indifferibili interventi a scopo conservativo potranno essere effettuati sugli stessi, anche subito dopo il sinistro, tenendone adeguata documentazione

Art. 2 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Si precisa che la procedura di arbitrato potrà essere attivata solamente nei limti in cui tale possibilità, in considerazione della natura pubblica del Contraente, sia consentita dalle leggi in vigore al momento dell'eventuale richiesta di attivazione.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito,

Art. 3 – Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla Sezione 3 art. 1 “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della presente Sezione all’art. “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.

Art. 4 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiate.

Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Base di valutazione

In caso di perdita totale di uno o più beni assicurati la Società corrisponde una somma pari al valore di mercato dell’oggetto nel luogo e al momento del sinistro (art. 1908 C.C. 3° comma). Per i beni assicurati su base di stima accettata, come precisato in polizza, il valore dell’oggetto è quello di detta stima.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o corrisponde il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l’intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 6 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.
Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Art. 7 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso , alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 9 – Recuperi

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

SEZIONE 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati, causati, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1912 del C.C., da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
La copertura s'intende prestata durante la giacenza, il trasporto (nei limiti di cui all'art. 20 delle Sezione 5) e le fasi di imballaggio/disimballaggio e allestimento/disallestimento.

Art. 2- Rottura accidentale di beni fragili

Premesso che per fragili si intendono, a titolo esemplificativo, quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino caratteristiche di fragilità l'assicurazione è estesa alla rottura accidentale dei fragili durante la giacenza, il trasporto, le operazioni di trasloco e ristrutturazione dei locali a condizioni che siano riposti in vetrine o teche chiuse o basamenti o siano collocati in zone non di passaggio.
La garanzia comprende altresì le rotture accidentali durante il maneggio per:

- La pulizia ordinaria
- L'esame dei beni
- Il riordino dei beni

purchè tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

Art. 3 – Coppie, servizio, serie, parures, collezioni

Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione, il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione ma, in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell'intero servizio e/o parure e/o serie e/o collezione.

Art. 4 – Opere d'arte costituite da Installazioni audio/video

Limitatamente alle installazioni audio/video e simili, in caso di sinistro l'indennizzo da parte della Società è limitato ai soli costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari. Restano esclusi dall'indennizzo i danni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ma non i danni conseguenti agli stessi. E' in ogni caso sempre escluso il deprezzamento dell'opera.

Art. 5 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 6 – Beni in giacenza presso terzi

La Società si obbliga a tenere indenni i beni assicurati indicati in polizza, senza alcun sovrappremio, anche quando si trovino temporaneamente in giacenza presso terzi, ovvero, ad esempio: Gallerie d'Arte, Musei, Fiere, Mostre, Restauratori e corniciai, a condizione che i fabbricati siano in muratura e i locali siano protetti da robusti serramenti e da impianto automatico di allarme antifurto ed antintrusione e chiusi da serrature di sicurezza.

Art. 7 – Esenzione imposte

Il Contraente dichiara che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137, pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n. 53 del 28/02/1983.

Art. 8 - Rischi esclusi

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

a) i danni causati dalla continua esposizione al gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
b) i danni causati da cattivo stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'ente assicurato, vizio proprio e/o intrinseco del bene;
c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
d) i danni causati da funghi, batteri, parassiti e roditori in genere;
e) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) e/o di indagini chimiche, fisiche o biologiche, effettuata da personale non specializzato e/o con metodologie non idonee. Restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, restaurare o conservare gli enti assicurati;
f) i danni subiti dai beni posti all'aperto salvo diversa specifica pattuizione;
g) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti al funzionamento o ad usura;
h) i danni causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
i) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e/o dalle persone del cui operato Essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali; a tal riguardo, i danni sono comunque ricompresi nell'assicurazione, a condizione che il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo;
l) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati, con dolo o colpa grave, da parenti, fino al terzo grado o affini, del Contraente o dell'Assicurato o dei suoi dipendenti; a tal riguardo, i danni sono comunque ricompresi nell'assicurazione, a condizione che il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo;
m) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di enti assicurati rilevata in occasione di inventario;
n) i danni causati da o conseguenti a truffe;
o) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
p) i danni direttamente o indirettamente causati da, verificatisi in seguito a o come conseguenza di:

- Guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno);
- Guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato;

- Confisca, nazionalizzazione, requisizione, acquisto coattivo, esercizio di diritto di prelazione, azione di restituzione o distruzione o danneggiamento dei Beni Assicurati a seguito o in forza di provvedimenti adottati da un governo e/o da un'autorità pubblica;
- Scioperi, sommosse o tumulti popolari.

q) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;

r) i danni verificatisi in occasione di terremoti;

s) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;

t) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;

u) salvo diversamente disposto in Polizza, i danni avvenuti durante e/o in conseguenza di trasporti o impiego al di fuori dell'ubicazione del rischio indicata nella scheda di Polizza.

v) perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a un'epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un'ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo;

w) perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico, od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- Atto Cyber,
- Incidente Cyber,

ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto anche se presenti nel contratto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nella presente esclusione.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

- causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato informatico

- non è indennizzabile se causato esclusivamente da un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber;
- è indennizzabile se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei Dati informatici, ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia Supporto di Dati e Dati e relativi limiti e franchigie.

Art. 10– Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo, per la durata del presente contratto, di adottare tutta la cura necessaria al mantenimento in buono stato, alla tutela e alla sicurezza dei beni assicurati (salvo il caso fortuito o circostanza di forza maggiore) e di utilizzare tutti i mezzi di protezione e chiusura di cui dispone e di tenerli in perfetto stato di funzionamento.

Tuttavia per le persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne, che non superino le due ore.

SEZIONE 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Stima accettata

Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da perito esperto in opere d'arte, beneviso alla Società, il valore riportato nella perizia s'intende il valore dell'opera al momento del sinistro, tale stima s'intende accettata tra le Parti così come previsto dall'art.1908 del Codice Civile.

Art. 2 – Deprezzamento

La presente assicurazione copre il deprezzamento dell'opera causato da un evento coperto dalla presente assicurazione, fino al 100% del valore assicurato.

Art. 3 – Furto, Rapina, Estorsione

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata all'esterno, purché, nel caso di furto, tentato o consumato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali i uno dei modi sopraindicati, abbia

violato le difese come previsto dalla lettera a). Sono parificati ai danni da furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto o rapina, compresi i danni ai sistemi di allarme e videosorveglianza, fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro.
L'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.

Art. 4 – Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente/Assicurato (Opzione base)

La garanzia è estesa:
- al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dagli addetti alla sorveglianza dei locali presso i quali vengono esposte le opere, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto di allarme.
- al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dai dipendenti del Contraente/Assicurato sempreché l'autore del furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

Il Contraente e /o l'Assicurato hanno l'obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati

Art. 4 – Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente/Assicurato (Opzione migliorativa)

La garanzia è estesa:
- al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dagli addetti alla sorveglianza dei locali presso i quali vengono esposte le opere;
- al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dai dipendenti del Contraente/Assicurato;

Il Contraente e /o l'Assicurato hanno l'obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati.

Art. 5 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che nello spazio espositivo dell'esposizione vi sia almeno un addetto preposto alla vigilanza ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 6 – Deroga ai mezzi di chiusura

E' convenuto che qualora si verificasse un sinistro quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti, gli impianti d'allarme ed i mezzi di protezione e chiusura, la Società indennizzerà il sinistro applicando il 50% dell'importo liquidabile a termini della presente polizza mentre il restante 50% del danno resterà a carico dell'Assicurato senza che egli possa assicurarlo diversamente.

Art. 7 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo

In deroga a quanto previsto dall'art. 8 "Rischi esclusi" si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per perdite e danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi a seguito di usurpazione di pubblici poteri, scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro, a seguito di tumulti o sommosse civili, compiuti per motivi politici o terroristici, compiuti per vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

Art. 8 – Terremoto

In deroga a quanto previsto dall'art. 8 "Rischi esclusi" si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Art. 9 – Inondazioni e alluvioni

In deroga a quanto previsto dall'art. 8 "Rischi esclusi" si si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Art. 10– Dolo e colpa grave

In deroga a quanto previsto dall'art. 8 "Rischi esclusi" si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche in caso di danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché da dolo e/o colpa grave dei loro dipendenti e/o delle persone per le quali sono legalmente responsabili, fermo il diritto di surroga di cui all'art. 18 della Sezione 2.

Art. 11 – Variazioni climatiche

In deroga a quanto previsto dall'art. 8 "Rischi esclusi" si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni e le perdite derivanti da brusche variazioni climatiche, purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione o condizionamento.

Art. 12 – Tarli, tarme, altri insetti, funghi, batteri, parassiti e roditori in genere

In deroga a quanto previsto dall'art. 8 "Rischi esclusi" ai punti C) e D) si conviene tra le Parti che l'assicurazione è operante anche per i danni e le perdite causati da tarli, tarme, altri insetti, funghi, batteri, parassiti e roditori in genere entro il limite massimo di € 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Art. 13 – Beni all'aperto

In deroga a quanto previsto dall'art. 8 "Rischi esclusi" al punto F) l'assicurazione è estesa ai beni collocati all'aperto, entro il limite massimo di € 20.000,00=

Art. 14 - Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro € 60.000,00 per periodo assicurativo.

Art.15 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 16 - Parificazione ai danni da incendio

Sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art. 17 - Spese di rimozione macerie

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00.

Art. 18 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 120 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

Art. 19 – Ubicazioni non nominate – Beni assicurati in forma complessiva (Opzione base)

A primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, né franchigia e/o scoperto, la Società si obbliga a tenere indenni beni in genere, anche c/o ubicazioni non menzionate nella scheda di polizza, il cui valore per singolo oggetto non superi € 10.000 e fino ad un limite di indennizzo complessivo pari ad € 50.000.

Art. 19 – Ubicazioni non nominate – Beni assicurati in forma complessiva (Opzione migliorativa)

A primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, né franchigia e/o scoperto, la Società si obbliga a tenere indenni beni in genere, anche c/o ubicazioni non menzionate nella scheda di polizza, il cui valore per singolo oggetto non superi € 50.000 e fino ad un limite di indennizzo complessivo pari ad € 100.000.

Art. 20 – Copertura automatica Trasporti (Opzione base)

Fino alla concorrenza di € 50.000,00 per singolo viaggio la garanzia è estesa, senza sovrappremio, ai trasporti dei **beni assicurati in polizza** effettuati da personale del Contrente/Assicurato mediante automezzi privati o dalla Ditta Appaltatrice aggiudicataria della gara indetta dal Contraente o da Ditte Specializzate nel trasporto di oggetti d'arte, effettuati nell'ambito del territorio nazionale italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, alle seguenti condizioni:

□ gli oggetti devono essere imballati a regola d'arte, tenendo conto della natura degli stessi e del tipo di trasporto;

□ gli oggetti devono essere riposti in vani non visibili dall'esterno a bordo del veicolo deve essere garantita la presenza di almeno due persone munite di telefono cellulare;

□ gli oggetti non devono essere lasciati incustoditi neanche durante brevi soste.

Sono conseguentemente esclusi dalla garanzia il furto o la sparizione dei beni trasportati qualora i suddetti veicoli siano lasciati incustoditi.

Per singoli trasporti di valore superiore a € 50.000 la garanzia è operante previa comunicazione alla Società.

Art. 20 – Copertura automatica Trasporti **(Opzione migliorativa)**

Fino alla concorrenza di € 200.000,00 per singolo viaggio la garanzia è estesa, senza sovrappremio, ai trasporti dei **beni assicurati in polizza** effettuati da personale del Contrente/Assicurato mediante automezzi privati o dalla Ditta Appaltatrice aggiudicataria della gara indetta dal Contraente o da Ditte Specializzate nel trasporto di oggetti d'arte, effettuati nell'ambito del territorio nazionale italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, alle seguenti condizioni:

□ gli oggetti devono essere imballati a regola d'arte, tenendo conto della natura degli stessi e del tipo di trasporto;

□ gli oggetti devono essere riposti in vani non visibili dall'esterno a bordo del veicolo deve essere garantita la presenza di almeno due persone munite di telefono cellulare;

□ gli oggetti non devono essere lasciati incustoditi neanche durante brevi soste.

Sono conseguentemente esclusi dalla garanzia il furto o la sparizione dei beni trasportati qualora i suddetti veicoli siano lasciati incustoditi.

Per singoli trasporti di valore superiore a € 200.000 la garanzia è operante previa comunicazione alla Società.

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

POLIZZA ALL RISKS

Il sottoscritto:

.....

.

codice fiscale:

.....

.

nato a: ..... il: ../../....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:[1].....

.....

e legale rappresentante dell'Impresa: .....

Via/Piazza: .....

C.A.P. .....

Telefono:.....; Fax:.....;

PEC:.....

codice fiscale: .....

Partita I.V.A.: .....

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa";

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

1 **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

CONDIZIONI DI GARANZIA

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO ASSEGNATO ALL'OPZIONE MIGLIORATIVA		OFFERTA DEL CONCORRENTE (indicare con un segno di spunta l'opzione scelta)	
"Rinuncia al recesso per sinistro" (Sez. 2, art. 6)	Si 5 pt	No 0 pt	Si ❑	No ❑
Abrogazione esclusione "Malattie trasmissibili"	Si 2,5 pt	No 0 pt	Si ❑	No ❑
Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento dei residui dei beni non assicurati	Si 2,5 pt	No 0 pt	Si ❑	No ❑
Scoperto e/o franchigia garanzia Eventi atmosferici (Allegato 1)	Si 2,5 pt	No 0 pt	Si ❑	No ❑
Scoperto e/o franchigia garanzia Inondazioni, alluvioni (Allegato 1)	Si 2,5 pt	No 0 pt	Si ❑	No ❑
Scoperto e/o franchigia garanzia Terremoto (Allegato 1)	Si 2,5 pt	No 0 pt	Si ❑	No ❑

LIMITE PER SINISTRO

MASSIMALE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	VALORE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE (indicare con un segno di spunta l'opzione scelta)
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	0	€ 100.000.000	❑
	10	€ 150.000.000	❑

	20	€ 200.000.000	❑
Inondazioni, Alluvioni (sottolimite per sinistro / anno)	0	€ 5.000.000	❑
	5	€ 10.000.000	❑
	7,5	€ 15.000.000	❑
	10	€ 20.000.000	❑
Inondazioni, Alluvioni (sottolimite della somma assicurata)	0	50%	❑
	5	70%	❑
Grandine	0	€ 500.000	❑
	2,5	€ 1.000.000	❑
	5	€ 2.000.000	❑
Terremoto (sottolimite per sinistro / anno)	0	€ 10.000.000	❑
	5	€ 20.000.000	❑
	10	€ 30.000.000	❑
Terremoto (sottolimite della somma assicurata)	0	50%	❑
	2,5	70%	❑

Luogo e data

....., lì ../../....

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....
.

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

POLIZZA FINE ART

Il sottoscritto: .....
...
codice fiscale: .....
...
nato a: ..... il: ../../....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:[1]**.**.....
.....
e legale rappresentante dell'Impresa: .....
con sede legale in: .....
....
Via/Piazza: ..... C.A.P. .....
Telefono:.....; Fax:.....;
PEC:.....
codice fiscale: ..... Partita I.V.A.: .....

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CON RIFERIMENTO A CIASCUNO DEI SUB PARAMETRI DI SEGUITO ELENCATI, IL CONCORRENTE PRESENTA OFFERTA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT[a])

1 **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

SUB PARAMETRO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO ASSEGNATO ALL'OPZIONE MIGLIORATIVA		OFFERTA DEL CONCORRENTE PER L' OPZIONE MIGLIORATIVA (indicare con un segno di spunta l'opzione scelta)	
Condizioni di garanzia 1 *(Sez. 2, art. 5)*	*"Rinuncia al recesso per sinistro"*	**SI 10 PT**	**NO 0 PT**	**SI** ❑	**NO** ❑
Condizioni di garanzia 2 *(Sez. 5, art. 4)*	*"Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente/Assicurato"*	**SI 10 PT**	**NO 0 PT**	**SI** ❑	**NO** ❑
Condizioni di garanzia 3 *(Sez. 5, art. 19)*	*"Ubicazioni non nominate – Beni assicurati in forma complessiva"*	**SI 20 PT**	**NO 0 PT**	**SI** ❑	**NO** ❑
Condizioni di garanzia 4 *(Sez. 5, art. 20)*	*"Copertura automatica Trasporti"*	**SI 10 PT**	**NO 0 PT**	**SI** ❑	**NO** ❑

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")

FRANCHIGIA FRONTALE (PT^{c})

FRANCHIGIA (art. 2 Sez. 6)	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE	VALORE DI CAPITOLATO	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE (indicare con un segno di spunta l'opzione scelta)
Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro	0	€ 1.000	❑
	10	€ 500	❑
	20	Nessuna	❑

Luogo e data

Timbro, Firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì ../../....

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

POLIZZA ALL RISKS

Il sottoscritto: .....

codice fiscale: .....

nato a: ..... il: ../../....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:[1]..... .....

e legale rappresentante dell'Impresa: .....

con sede legale in: .....

Via/Piazza: .....

C.A.P. .....

Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....

codice fiscale: .....

Partita I.V.A.: .....

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

1 **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 550.000,00=

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ ..... *In cifre*

Comprensiva dei costi della Manodopera che ammontano a €.....

Oneri della sicurezza € ……

Luogo e data	Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore
....., lì ../../....	.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

POLIZZA FINE ART

Il sottoscritto: .....

codice fiscale: .....

nato a: ..... il: ../../....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:[1]**.....**

e legale rappresentante dell'Impresa: .....

con sede legale in: .....

Via/Piazza: ..... C.A.P. .....

Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....

codice fiscale: ..... Partita I.V.A.: .....

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;

che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il **.....%** rispetto all'importo dei ricavi ;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

1 **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA **(comprensivo di imposte e altre tasse)**
€ 60.000,00=

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE **(comprensivo di imposte e altre tasse)**
€ ..... ***In cifre***

Comprensiva dei costi della Manodopera che ammontano a €.....

Oneri della sicurezza € ……

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì ../../....

.....

FABBRICATI VINC.

CODICE SITO	CODICE EDIFICIO	NOME	INDIRIZZO	PAESE	COMUNE	PROVINCIA	MQ LORDI	MQ LORDI AREA ESTERNA	VINCOLO	PROPR. / TERZI		Val. ricostruz.nuovo
DimmP105		TENUTA CANNONA	Carpeneto e Roccagrimalda	IT	Carpeneto e Roccagrimalda	AL	4.089,85		VINCOLO	PROPR.		€ 6.543.760,00
DimmP110		PASSALACQUA	Via Marsala	IT	Tortona	AL	11.906,00		VINCOLO	PROPR.		€ 19.049.600,00
DimmP112		CALLORI	Via Aldo Bergamaschino	IT	Vignale Monferrato	AL	6.838,00		VINCOLO	PROPR.		€ 10.940.800,00
DimmP201		BUTTIGLIERA	Via Riva n. 6	IT	Buttigliera d'Asti	AT	1.192,79		VINCOLO	PROPR.		€ 1.908.464,00
DimmP301		CISTERNA	Rione Piazzo Piazza Cisterna n. 9	IT	Biella	BI	1.902,00		VINCOLO	PROPR.		€ 3.043.200,00
DimmP302		EX MACELLO	Via Ivrea n. 20	IT	Biella	BI	991,44		VINCOLO	PROPR.		€ 1.586.304,00
DimmP403		DEMONTE	Località Castello	IT	Demonte	CN	286,00		VINCOLO	PROPR.		€ 457.600,00
DimmP405		CASTELLO DI CASOTTO	Frazione Casotto	IT	Garessio	CN	12.451,00		VINCOLO	PROPR.		€ 19.921.600,00
DimmP503	DimmP503	CASTELLO DI MIASINO	Villa Bretta	IT	Miasino e Ameno	NO	1.805,00		VINCOLO	PROPR.		€ 2.888.000,00
DIMMP505	505VF01B	MORA E GIBIN	VIALE MORA E GIBIN 4	IT	Novara	NO	2.691,10	2.930,76	VINCOLO	PROPR.		€ 4.305.760,00
DimmP910	DimmP910	CAVA DE' TIRRENI	C.so Re Umberto I n. 45	IT	Cava de' Tirreni	SA	120,00		VINCOLO	PROPR.		€ 192.000,00
DimmP604	DimmP604	PARCO NATURALE DI STUPINIGI		IT	Nichelino - Orbassano -	TO	54.940,00		VINCOLO	PROPR.		€ 87.904.000,00
DimmP610	DimmP610	TENUTE LA MANDRIA E I LAGHI		IT	Venaria Reale	TO	65.991,00		VINCOLO	PROPR.		€ 105.585.600,00
DIMP644	DIMP644	Forte		IT	Exilles	TO	154.200,00		VINCOLO	PROPR.		€ 246.720.000,00
DimmP901		MILLEROSE (SPAZZACAMINI)	Corso Casale n. 476	IT	Torino	TO	949,42		VINCOLO	PROPR.		€ 1.519.072,00
DIMMP621	621VF01	PIAZZA CASTELLO	PIAZZA CASTELLO 165	IT	Torino	TO	14.632,79	16.032,11	VINCOLO	PROPR.		€ 23.412.464,00
DIMMP624	624VF01	PRINCIPE AMEDEO	VIA PRINCIPE AMEDEO 17	IT	Torino	TO	5.551,57	6.158,39	VINCOLO	PROPR.		€ 8.882.512,00
DimmP620		PETRARCA	Via Petrarca n. 44	IT	Torino	TO	1.353,00		VINCOLO	PROPR.		€ 2.164.800,00
DimmP605	DimmP605	CERES	P.zza IV Novembre n. 4 (V. Roma 12?)	IT	Ceres	TO	505,00		VINCOLO	PROPR.		€ 808.000,00
DimmP607	DimmP607	CHIVASSO FRAZIONE MANDRIA	Frazione Mandria n. 8	IT	Chivasso	TO	853,00		VINCOLO	PROPR.		€ 1.364.800,00
DimmP626		BERNINI	Piazza Bernini n. 12	IT	Torino	TO	7.779,00		VINCOLO	PROPR.		€ 12.446.400,00
DimmP629		GUALINO	Viale Settimio Severo n. 65	IT	Torino	TO	5.542,00		VINCOLO	PROPR.		€ 8.867.200,00
DimmP633		GALOPPATOIO	Via XX Settembre n. 7	IT	Venaria Reale	TO	764,00		VINCOLO	PROPR.		€ 1.222.400,00
DimmP634		PARCO BASSO	Viale Carlo Emanuele II n. 135/A	IT	Venaria Reale	TO	2.500,00		VINCOLO	PROPR.		€ 4.000.000,00
DimmP636		VILLAR FOCCHIARDO	Via Montebenedetto	IT	Villar Focchiardo	TO	3.287,00		VINCOLO	PROPR.		€ 5.259.200,00
DIMMP704	704VF13	VILLA SAN REMIGIO	VIA VITTORIO VENETO 109	IT	Verbania	VB	3.283,00		VINCOLO	PROPR.		€ 5.252.800,00

FABBRICATI VINC.

DimmP804		RIGOLA	Corso Rigola n. 150	IT	Vercelli	VC	4.711,70		VINCOLO	PROPR.		€ 7.538.720,00
DIMMP803	803VF1A	PALAZZO VERGA UFFICI	VIA FRATELLI PONTI 24	IT	Vercelli	VC	3.979,00		VINCOLO	PROPR.		€ 6.366.400,00
DimmP904		VIVAI		IT	Comune Unico di Pesio/Vinadio Provincia di Cuneo		7.606,00		VINCOLO	PROPR.		€ 12.169.600,00
DimmP902		GARZAIA DI VALENZA	Valenza Po (AL) e Frascarolo (PV)	IT	Valenza Po (AL) e Frascarolo (PV)		1.047,00		VINCOLO	PROPR.		€ 1.675.200,00
												€ 613.996.256,00

RISCHIO LOCATIVO

CODICE SITO	CODICE EDIFICIO	COMUNE	PROVINCIA	MQ LORDI	MQ LORDI AREA ESTERNA	SENZA VINCOLO	PROPR. /TERZI	VAL. RICOSTR.NUOVO
PROVV007	007_F01	Casale Monferrato	AL	58,50		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 58.500,00
S101_F01	Casale Monferrato	AL	65,71			SENZA VINCOLO	TERZI	€ 65.710,00
DIMML201	L201_F01	Asti	AT	71,93	84,78	SENZA VINCOLO	TERZI	€ 71.930,00
DimmL401		Barge	CN	240,00		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 240.000,00
DimmL402		Brossasco	CN	250,00		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 250.000,00
DimmL403		Garessio	CN	135,00		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 135.000,00
DIMMC402	C402_F01	Roddi	CN	790,91	857,83	SENZA VINCOLO	TERZI	€ 790.910,00
DIMMC501	C501_F01	Novara	NO	553,67	582,02	SENZA VINCOLO	TERZI	€ 553.670,00
DIMML901	L901_F01	Roma	RM	195,93	216,93	SENZA VINCOLO	TERZI	€ 195.930,00
DimmL601		Druento	TO	1.300,00		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 1.300.000,00
DimmL603		Rivoli	TO	780,00		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 780.000,00
DIMML606	L606_F01	Torino	TO	1.851,48	1.936,33	SENZA VINCOLO	TERZI	€ 1.851.480,00
DIMML611	L611_F01	Torino	TO	5.213,27	5.344,19	SENZA VINCOLO	TERZI	€ 5.213.270,00
DimmL620	VIA SOSPELLO	Torino	TO	966,00		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 966.000,00
DimmL620	VIA SOSPELLO	Torino	TO	**1.763,00**		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 1.763.000,00
DimmL620		Torino	TO	2.381,00		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 2.381.000,00
DimmL701		Baceno	VB	300,00		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 300.000,00
DIMMC702	C702_F01	Domodossola	VB	1.175,15	1.246,99	SENZA VINCOLO	TERZI	€ 1.175.150,00
DimmL702		Masera	VB	100,00		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 100.000,00
DIMMC802	C802_F01	Borgosesia	VC	184,87	204,93	SENZA VINCOLO	TERZI	€ 184.870,00
DIMMS401	S401_F01	Mondovì	CN	377,06	422,31	VINCOLO	TERZI	€ 603.296,00
DIMMC603	C603_F01	Pinerolo	TO	2.179,04	2.564,77	VINCOLO	TERZI	€ 3.486.464,00
DimmC604		Rivoli	TO	11.289,00		VINCOLO	TERZI	€ 18.062.400,00
DimmS601		Torino	TO	5.033,00		VINCOLO	TERZI	€ 8.052.800,00
DIMMC101	DIMC101	Acquiterme	AL	20,93		VINCOLO	TERZI	€ 20.930,00
DIMC204	DIMC204	ALFIERI	AT	576,45		VINCOLO	TERZI	€ 576.450,00
DIMC301	DIMC301	QUINTINO SELL	BIELLA	1.472,04		VINCOLO	TERZI	€ 1.472.040,00
DIMC403	DIMC403	SALUZZO	CN	157,6		VINCOLO	TERZI	€ 1.576,00
DIMC701	DIMC701	INDUSTRIA	VB	358,1		VINCOLO	TERZI	€ 358.100,00
DIMC801	DIMC801	MANZONI	VC	820,64		VINCOLO	TERZI	€ 820.640,00
DIMC404	DIMC404	C.SO NIZZA 21	CN	1.415,44		SENZA VINCOLO	TERZI	€ 149.364,31
								€ 51.980.480,31

CODICE SITO	CODICE EDIFICIO	COMUNE	PROVINCIA	MQ LORDI	MQ LORDI AREA ESTERNA	SENZA VINCOLO	PROPR. /TERZI	VAL. RICOSTR.NUOVO
DimmP101		Alessandria	AL	2.590,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 2.590.000,00
DIMMP104	104_F01	Alessandria	AL	984,29	1.056,77	SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 984.290,00
DimmP102		Alessandria	AL	1.008,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 1.008.000,00
DIMMP103	103_F01	Alessandria	AL	4.204,73	5.099,50	SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 4.204.730,00
DimmP105		Carpeneto e Roccagrimalda	AL	1.885,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 1.885.000,00
DimmP106		Cartosio	AL	134,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 134.000,00
DimmP107		Molare	AL	696,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 696.000,00
DimmP108		Novi Ligure	AL	4.144,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 4.144.000,00
DimmP109		Novi Ligure	AL	7.040,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 7.040.000,00
DIMMP203	203_F01	Asti	AT	1.297,14	1.485,13	SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 1.297.140,00
		Buttigliera d'Asti	AT	67,21		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 67.210,00
DimmP202		Rocchetta Tanaro	AT	242,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 242.000,00
DimmP303		Sagliano Micca	BI	21,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 21.000,00
DimmL302		Sagliano Micca	BI	77,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 77.000,00
DIMMP909	909_F01	Bruxelles	BX	1.642,13		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 1.642.130,00
DimmP401		Ceva	CN	2.452,51	2.828,67	SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 2.452.510,00
DimmP402		Cuneo	CN	7.228,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 7.228.000,00
DIMMP408	408_F01	Cuneo	CN	2.238,88	2.449,49	SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 2.238.880,00
DimmP404		Fossano	CN	4.946,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 4.946.000,00
DimmP405		Garessio	CN	617,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 617.000,00
DimmP406		Revello e Cardè	CN	6.282,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 6.282.000,00
DIMMP407	407_F01	Verzuolo	CN	4.562,05		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 4.562.050,00

DimmP501	DimmP501	Casalbeltrame	NO	158,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 158.000,00
DimmP901		Grignasco e Prato Sesia (NO)	NO	4.870,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 4.870.000,00
DimmP504	DimmP504	Novara	NO	813,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 813.000,00
DimmP604	DimmP604	Candiolo - Nichelino - Orbassano - Torino	TO	35.311,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 35.311.000,00
DimmP608	DimmP608	Ciriè	TO	5.939,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 5.939.000,00
PROVV005	005_P01	Ivrea	TO	816,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 816.000,00
DimmP612	DimmP612	Moncalieri	TO	2.664,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 2.664.000,00
DimmP614	DimmP614	Orbassano	TO	8.692,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 8.692.000,00
DimmP618		San Bernardino di Trana	TO	530,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 530.000,00
DIMMP642	642_F01	Torino	TO	4.543,00	4.543,00	SENZA VINCOLO	PROPR.	4.543.000,00
DimmP901		Torino	TO	4.149,58		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 4.149.580,00
DimmL614		Torino	TO	3.936,63	4.170,87	SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 3.936.630,00
DimmP622		Torino	TO	420,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 420.000,00
DimmP607	DimmP607	Chivasso	TO	135,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 135.000,00
DimmP609	DimmP609	Claviere	TO	1.396,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 1.396.000,00
DimmP615	DimmP615	Orbassano - Rivalta - Grugliasco - Rivoli - Torino	TO	18.188,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 18.188.000,00
DimmP616		Oulx	TO	2.101,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 2.101.000,00
DimmP617		Roure	TO	2.042,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 2.042.000,00
DimmP619		Sauze d'Oulx	TO	5.085,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 5.085.000,00
DimmP625		Torino	TO	422,56	461,39	SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 422.560,00
DimmP627		Torino	TO	21.350,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 21.350.000,00
DimmP637		Villar Pellice	TO	3.310,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 3.310.000,00
DimmP701		Ceppo Morelli	VB	157,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 157.000,00

		Domodossola	VB	160,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 160.000,00
DimmP702		Piedimulera	VB	280,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 280.000,00
DimmP703		Verbania	VB	1.137,27	1.176,92	SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 1.137.270,00
DimmP801		Albano Vercellese	VC	3.551,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 3.551.000,00
		Vercelli	VC	10.120,30		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 10.120.300,00
DIMP646		Museo Regionale di Scienze Naturali	Via Giolitti n. 36	IT	28.044,69	SENZA VINCOLO	PROPR.	145.096.104,00
DimmP805		Vercelli	VC	2.263,05		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 2.263.050,00
DimmP806		Vercelli	VC	103,00		SENZA VINCOLO	PROPR.	€ 103.000,00
								€ 344.098.434,00

Ubicazione	Totale
BIELLA, VIA QUINTINO SELLA	€ 90,96
GARESSIO, LOC. CASTELLO DI VALCASOTTO	€ 479.505,43
ORBASSANO, INTERPORTO DI TORINO	€ 5.151,06
ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE	€ 20.000,00
TORINO, PIAZZA CASTELLO	€ 51.645,68
TORINO, VIA GIOLITTI GIOVANNI	€ 10.545.950,00
VERBANIA, VIA S. REMIGIO	€ 250.282,27
VERCELLI, VIA PONTI	€ 209,86
TORINO, PIAZZA PIEMONTE	€ 2.077.699,08
TORINO, PIAZZA PIEMONTE, Opera all'aperto	€ 25.000,00
Totale complessivo	**€ 13.455.534,34**

Statistica Sinistri ALL RISKS PROPERTY dal 30/11/2019 al 10/07/2024

Data Sinistro	Stato Sinistro	Importo Pagato	Importo Riservato	Descrizione Evento	Provincia Sinistro
31/12/2019	Pagato	3.100,00 €	- €	Fenomeni elettrici	Torino
11/01/2020	Senza Seguito	- €	- €	Varie	Cuneo
30/01/2020	Pagato	150,00 €	- €	Furto	Torino
11/02/2020	Senza Seguito	- €	- €	Danni da eventi atmosferici	Torino
14/02/2020	Senza Seguito	- €	- €	Acqua condotta	Torino
24/04/2020	Pagato	426,91 €	- €	Guasti ladri fissi ed infissi	Novara
03/06/2020	Pagato	10.074,00 €	- €	Danni da eventi atmosferici	Torino
13/06/2020	Pagato	14.110,00 €	- €	Fenomeni elettrici	Cuneo
15/06/2020	Pagato	48.000,00 €	- €	Danni da eventi atmosferici	Torino
01/08/2020	Pagato	7.900,00 €	- €	Danni da eventi atmosferici	Alessandria
22/08/2020	Pagato	15.000,00 €	- €	Furto con destrezza	Cuneo
30/08/2020	Pagato	2.097,68 €	- €	Danni da eventi atmosferici	Torino
02/10/2020	Pagato	44.265,00 €	- €	Danni da eventi atmosferici	Cuneo
02/10/2020	Pagato	53.581,00 €	- €	Danni da eventi atmosferici	Cuneo
02/10/2020	Pagato	9.141,00 €	- €	Danni da eventi atmosferici	Cuneo
03/10/2020	Senza Seguito	- €	- €	Danni da eventi atmosferici	Alessandria
03/10/2020	Senza Seguito	- €	- €	Danni da eventi atmosferici	Alessandria
06/10/2020	Pagato	53.012,34 €	- €	Danni da eventi atmosferici	Verbano-Cusio-Ossola
15/10/2020	Pagato	244,26 €	- €	Furto	Torino
03/11/2020	Senza Seguito	- €	- €	Guasti ladri fissi ed infissi	Torino
26/01/2021	Senza Seguito	- €	- €	Acqua condotta gar.diretta	Torino
01/02/2021	Senza Seguito	- €	- €	Guasti ladri fissi ed infissi	Torino
09/02/2021	Pagato	600,00 €	- €	Furto	Torino
23/05/2021	Senza Seguito	- €	- €	Ricorso Terzi	Verbano-Cusio-Ossola
06/06/2021	Pagato	970,00 €	- €	Danni da eventi atmosferici	Torino
11/06/2021	Pagato	567,00 €	- €	Macchinari	Torino
14/06/2021	Senza Seguito	- €	- €	Macchinari	Cuneo
05/07/2021	Pagato	12.590,00 €	- €	Acqua condotta-RC-Glob.Fabbr.	Torino
13/07/2021	Pagato	16.500,00 €	- €	Grandine - pioggia	Torino
14/07/2021	Senza Seguito	- €	- €	Danni da eventi atmosferici	Torino
21/07/2021	Senza Seguito	- €	- €	Varie	Torino

12/09/2021	Pagato	105,10 €	- €	Furto	Torino
21/09/2021	Pagato	60,00 €	- €	Furto	Torino
07/02/2022	Pagato	5.840,00 €	- €	Danni da eventi atmosferici	Torino
19/05/2022	Aperto	- €	3.000,00 €	Acqua condotta gar.diretta	Torino
30/06/2022	Aperto	- €	11.520,00 €	Danni da eventi atmosferici	Torino
14/07/2022	Pagato Parzialmente	5.495,00 €	4.356,36 €	Fabbricati	Torino
20/07/2022	Aperto	- €	900,00 €	Furto	Torino
08/08/2022	Senza Seguito	- €	- €	Guasti ladri fissi ed infissi	Vercelli
26/08/2022	Senza Seguito	- €	- €	Furto	Alessandria
29/08/2022	Senza Seguito	- €	- €	Fabbricati - distacco intonaco collegato a sinistro RCT (colpita auto parcheggiata)	Torino
02/09/2022	Senza Seguito	- €	- €	Furto	Torino
26/11/2022	Pagato	912,00 €	- €	Guasti ladri fissi ed infissi	Torino
23/01/2023	Aperto	- €	2.816,27 €	FURTO CON SCASSO E ROTTURA	Torino
14/02/2023	Aperto	- €	2.816,27 €	ALTRI TIPI FURTO	Torino
05/07/2023	Aperto	- €	7.816,58 €	DANNI ELETTRICI	Cuneo
27/07/2023	Aperto	- €	6.897,00 €	ATTI VANDALICI	Torino
02/08/2023	Pagato	4.509,01 €	- €	FURTO FISSI ED INFISSI	Torino
09/08/2023	Aperto	- €	6.322,25 €	ACQUA CONDOTTA	Torino
27/09/2023	Aperto	- €	2.816,27 €	ENTI ALL'APERTO	Torino
22/11/2023	Aperto	- €	2.155,31 €	URTO DI VEICOLI STRADALI	Torino
21/12/2023	In fase di liquidazione	5.400,00 €	- €	Danni da eventi atmosferici	Torino
21/12/2023	Aperto	- €	10.000,00 €	Danni da eventi atmosferici	Torino
21/12/2023	Aperto	- €	10.000,00 €	Danni da eventi atmosferici	Torino
22/12/2023	Aperto	- €	7.500,00 €	Danni da eventi atmosferici	Torino
21/03/2024	Aperto	- €	1.000,00 €	Furto PC Portatile	Torino

Statistica Sinistri OPERE ARTE dal 01/01/2019 al 12/07/2024

Data Sinistro	Stato Sinistro	Importo Liquidato	Importo Riservato	Note
12/09/2019	Senza Seguito	-	-	Furto e danneggiamenti
16/04/2019	Liquidato	106,00 €	-	Furto e danneggiamenti
16/09/2020	Liquidato	7.155,00 €	-	Furto e danneggiamenti
19/03/2023	Inviato atto di quietanza	-	636,75 €	Furto e danneggiamenti
01/06/2023	Aperto	-	-	Misteriosa sparizione durante trasloco - ammontare del danno € 10.000

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.lgs. 36/2023

Servizio di Copertura Assicurativa Polizze *All Risk* e *Fine Art*

.PREMESSE DI ORDINE GENERALE

Il presente documento viene redatto in adempimento alle disposizioni dell'art. 41, comma 12 D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che la progettazione di servizi e forniture si articoli, di regola, in un unico livello, e in esecuzione dell'Allegato I.7, che definisce i contenuti minimi del progetto.

Il progetto del servizio posto a gara è descritto nella presente relazione illustrativa e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto nonchè nell'ulteriore documentazione di gara.

Il progetto è relativo all'appalto del servizio assicurativo per le Polizze *All Risk Patrimonio* e *Fine Art*. La durata del servizio in oggetto è di 12 (dodici) mesi (un anno) con possibilità di rinnovo contrattuale di 12 mesi (un anno) e proroga tecnica di 6 mesi. Il servizio verrà affidato a decorrere dal 01.12.2024 – salvo che, nelle more dell'espletamento e conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente, venga esercitata la proroga tecnica trimestrale (3 mesi) prevista dall'attuale contratto di servizio assicurativo.

.QUADRO ESIGENZIALE

La Regione Piemonte – Direzione A1100 Risorse Finanziarie e Patrimonio - provvede ad acquisire le coperture assicurative relative in specifico alle seguenti finalità:

- tutelare il patrimonio immobiliare/mobiliare di proprietà o in uso dell'Ente;
- tutelare le opere d'arte di proprietà o in uso dell'Ente;

Le risorse finanziarie disponibili a tale fine sul capitolo 134040 del bilancio gestionale 2024/2026 consentono di pagare il costo delle polizze assicurative *All risks Patrimonio* e *Fine Art,* la sua regolazione e tutti gli oneri dovuti per legge, con l'unica esclusione del contributo Anac, cui si provvederà con le risorse stanziate stanziate a valere sul capitolo di bilancio 144926 del bilancio gestionale 2024/2026.

.OGGETTO DELL'APPALTO

1) Servizio di copertura Assicurativa *All Risks Patrimonio* (LOTTO 1).

È una polizza MULTIRISCHI che copre l'insieme dei danni diretti a beni mobili e immobili oggetto del contratto: oggetto della polizza sono infatti tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali la Contraente, (Regione Piemonte), abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso.

I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque

di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati.
Per l'individuazione delle cose assicurate si fa riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Tra i rischi assicurati rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, spese di demolizione e di ripristino di parti di fabbricato per la riparazione di impianti, danni causati da "fenomeno elettrico", danni conseguenti a reati quali furto, rapina, estorsione.

2) Servizio di copertura Assicurativa *Fine Art* (LOTTO 2).
Si tratta di una polizza volta a gestire tutti i rischi che possano minacciare il patrimonio artistico del contraente – siano essi dipinti, sculture, mobili antichi, libri, pezzi di antiquariato, di modernariato ecc.

Per il contenuto specifico delle singole polizze si rimanda ai rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto.
I premi assicurativi sono corrisposti direttamente al Broker di cui si avvale l'Amministrazione Regionale, che provvede a versarli alle compagnie assicurative aggiudicatarie entro il mese successivo dell'avvenuto incasso trattenendo le provvigioni spettanti. Tale servizio non comporta nessun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

.DURATA E OPZIONI

Il contratto di polizza ha una durata di 12 mesi (un anno) con possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi (un anno) e proroga tecnica di 6 mesi.

.VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, comprensivo di ogni opzione e rinnovo, è pari ad **Euro 1.525.000,00 O.F.I. IVA ESENTE EX ART. 10 CO.2 DPR 633/1972** ed è così suddiviso:

Lotto	PREMIO ANNUO LORDO A BASE DI GARA o.f.i. IVA esente ex art. 10, comma 2 , del DPR n. 633/1972	Importo rinnovo ulteriore annualità o.f.i. IVA esente ex art. 10, comma 2 , del DPR n. 633/1972 (12 mesi)	Proroga Tecnica o.f.i. IVA esente ex art. 10, comma 2 , del DPR n. 633/1972 (6 mesi)	Importo complessivo o.f.i., IVA esente ex art. 10, comma 2 , del DPR n. 633/1972
LOTTO 1) Polizza ALL RISKS	550.000,00	550.000,00	275.000,00	1.375.000,00
LOTTO 2) Polizza FINE ART	60.000,00	60.000,00	30.000,00	150.000,00
TOTALE	610.000,00	610.000,00	305.000,00	1.525.000,00
Incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023	12.200,00	12.200,00	6.100,00	30.500,00

Contributo ANAC	660,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPRESSIVO	1.556.160,00

.SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs.n. 81/2008 per i rischi di interferenza (DUVRI).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali in relazione all'appalto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008; pertanto non è necessaria l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI). I costi di manodopera sono stimati dall'Amministrazione Aggiudicatrice Regione Piemonte nel 3% dei premi imponibili. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro ed i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del D. Lgs. n. 36/2023.

.MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n.36/2023 e con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del d. lgs. 36/2023 con attribuzione dei seguenti punteggi massimi:

- offerta tecnica: 70 punti

- offerta economica: 30 punti

.SCHEMA DI CONTRATTO

Lo schema di contratto è il capitolato di ogni singolo lotto e, a seguito dell'aggiudicazione, diventerà la polizza assicurativa.

REGIONE PIEMONTE

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 836/A1111C/2024 DEL 18/07/2024

Modifica N.: 2024/3553/2 della prenotazione 2024/3553
Descrizione: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
Importo riduzione/aumento (€): -94.486,49
Importo iniziale (€): 94.486,49
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
CIG: A0082364E8
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/17059/1 della prenotazione 2024/17059
Descrizione: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
Importo riduzione/aumento (€): -23.621,62
Importo iniziale (€): 23.621,62
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
CIG: A0082364E8
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGIONE PIEMONTE

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 836/A1111C/2024 DEL 18/07/2024

Modifica N.: 2024/17065/1 della prenotazione 2024/17065
Descrizione: PREMIO LORDO PRESUNTO PROROGA TECNICA - ALL RISKS MOBILI ANNUALITÀ 24
Importo riduzione/aumento (€): -7.518,88
Importo iniziale (€): 7.518,88
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
CIG: A0082364E8
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/17068/1 della prenotazione 2024/17068
Descrizione: INCREMENTO ALL RISKS MOBILI 2024
Importo riduzione/aumento (€): -1.726,27
Importo iniziale (€): 1.726,27
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
CIG: A0082364E8
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGIONE PIEMONTE

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 836/A1111C/2024 DEL 18/07/2024

Modifica N.: 2024/17071/1 della prenotazione 2024/17071
Descrizione: PREMIO PRESUNTO PROROGA TECNICA ALL RISKS ELETTRONICA 2024
Importo riduzione/aumento (€): -2.381,08
Importo iniziale (€): 2.381,08
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
CIG: A0082364E8
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/17073/1 della prenotazione 2024/17073
Descrizione: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
Importo riduzione/aumento (€): -10.492,76
Importo iniziale (€): 15.000,00
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
CIG: A0082364E8
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGIONE PIEMONTE

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 836/A1111C/2024 DEL 18/07/2024

Modifica N.: 2024/17073/2 della prenotazione 2024/17073
Descrizione: PRENOTAZIONE PER PROROGA TECNICA ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE
Importo riduzione/aumento (€): -4.507,24
Importo iniziale (€): 15.000,00
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
CIG: A0082364E8
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Prenotazione N.: 2024/20728
Descrizione: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
Importo (€): 94.486,49
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGIONE PIEMONTE

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 836/A1111C/2024 DEL 18/07/2024

Prenotazione N.: 2024/20729
Descrizione: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
Importo (€): 23.621,62
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Prenotazione N.: 2024/20730
Descrizione: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
Importo (€): 10.492,76
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGIONE PIEMONTE

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 836/A1111C/2024 DEL 18/07/2024

Prenotazione N.: 2024/20732
Descrizione: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
Importo (€): 421.399,13
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Prenotazione N.: 2024/20733
Descrizione: POLIZZA ALL RISKS FINE ART
Importo (€): 60.000,00
Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
Soggetto: Cod. 76909
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGIONE PIEMONTE

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 836/A1111C/2024 DEL 18/07/2024

Impegno N.: 2024/20734
Descrizione: CONTRIBUTO ANAC
Importo (€): 660,00
Cap.: 144926 / 2024 - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI IVI COMPRESO IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (LEGGE 114/2014 E LEGGE 266/2005) - DIR A11000
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
Soggetto: Cod. 297876
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0101 - Organi istituzionali

Impegno N.: 2025/2287
Descrizione: INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA 80%
Importo (€): 9.760,00
Cap.: 134040 / 2025 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
Soggetto: Cod. 2477
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGIONE PIEMONTE

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 836/A1111C/2024 DEL 18/07/2024

Impegno N.: 2025/2288
Descrizione: INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA 20%
Importo (€): 2.440,00
Cap.: 134040 / 2025 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI
Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali